



IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Informativa

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993.

La collocazione di ogni mezzo pubblicitario (a titolo esemplificativo insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, vetrofanie, scritte su tende, bacheche, impianti di segnaletica di indicazione attività, pubblicità effettuata su veicoli, ecc) è soggetta al rilascio di autorizzazione e alla dichiarazione ai fini della pubblicità indicante le caratteristiche la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari, prima dell'installazione del mezzo stesso.

La dichiarazione deve essere presentata presso l'ufficio Tributi anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati; tale pubblicità si intende prorogata anche per gli anni successivi con il pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento (salvo proroghe) sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio.

In caso di subentro (anche di variazione partita IVA o comunque di soggettività passiva) rimane obbligatoria la dichiarazione ai fini dell'imposta della pubblicità da parte del nuovo soggetto passivo attestante la situazione dei mezzi pubblicitari esposti.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, oltre che al pagamento dell'imposta dovuta, si incorre nell'applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dalla legislazione in materia.

Per l'omesso o tardivo versamento oltre che al pagamento dell'imposta dovuta, si incorre nell'applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dalla legislazione in materia. Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere alla regolarizzazione mediante l'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18-12-1997, n.472 e dell'art.16 del D.L. n.185/2008, versando entro i termini previsti per il ravvedimento il pagamento integrale del tributo comprendente la sanzione ridotta contestualmente all'imposta dovuta ed agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Chi deve pagare

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, collegamento strumentale (es. tavolo con sedie), si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le **insegne di esercizio** delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, o nelle pertinenze accessorie, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
7. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
9. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
10. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
11. E' soggetto a tassazione le insegne del marchio del prodotto venduto se esposto in aggiunta all'insegna, cioè con supporto distinto.
12. Non sono soggetti a tassazione i mezzi pubblicitari esposti su vetrine o pareti, se la superficie, nel loro insieme, per ciascuna vetrina non supera il mezzo metro quadrato.
13. Non sono soggetti a tassazione i mezzi inferiori a 30 cm²

Dichiarazione.

1. Prima di iniziare la pubblicità, deve essere presentata al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione predisposto dal comune è messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata, sul modello predisposto dal Comune, anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio (salvo proroghe) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il 31 gennaio (salvo proroghe) dell'anno di riferimento, mediante versamento sul conto corrente postale n. 11430378 intestato a Comune Castel d'Azzano – Imposta Pubblicità - Servizio Tesoreria – 37060 Castel d'Azzano.

Lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Numero telefonico 045 9215937.